

## **DIRITTO ALLO STUDIO**

Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU del 1948, che all'articolo 26 mette nero su bianco l'importanza del diritto all'istruzione. Per renderlo effettivo auspica la gratuità e obbligatorietà dei livelli fondamentali e l'accesso su base di merito ai livelli superiori, facendo leva sulla qualità e il fine dell'istruzione per garantire il rispetto dei diritti umani e il pieno sviluppo della personalità. Nell'ordinamento italiano il diritto allo studio trova dimora nei commi 3 e 4 dell'art. 34 della Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»

Appare evidente il fondamentale ruolo attivo dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio in tutto il Paese, vedendo l'istruzione come un servizio pubblico necessario ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana. È dunque compito dell'autorità pubblica introdurre gli strumenti efficaci per la rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale che caratterizzano il percorso di studenti capaci e privi di mezzi. Il principio meritocratico, laddove efficientemente declinato, permette di eliminare le disuguaglianze sociali di base, con pieno sostegno durante il percorso di studi per gli studenti meritevoli. Lo studio universitario è stato e resta un importante ascensore sociale che garantisce non solo una riduzione nelle

disuguaglianze ma soprattutto si pone alla base dello sviluppo di un paese moderno che intende competere in prima linea per affermarsi nel mercato mondiale.<sup>1</sup>

L'intero settore è ancora oggi regolato in linea di massima dalla legge quadro sul diritto allo studio universitario, la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari", che ha definito un sistema di welfare studentesco più omogeneo, reso possibile attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti normativi a favore dei vari aspetti del diritto allo studio universitario (interventi monetari, servizi, edilizia residenziale studentesca) e con la messa a disposizione di risorse economiche (istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio e del Fondo Integrativo per borse di studio e prestiti d'onore, attivazione di finanziamenti per l'edilizia residenziale studentesca) per rendere effettivi in termini di quantità e qualità tali interventi. L'art. 3 della legge 390/1991 assegna specifiche responsabilità, in un quadro di reciproca collaborazione, allo Stato, alle Regioni e alle Università. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi, alle Regioni la realizzazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari e, infine, alle Università, l'organizzazione dei propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato.

Il d.p.c.m. del 9 aprile 2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", pur essendo stato approvato ormai un decennio fa, è il decreto che indica ancora oggi i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli stessi. L'accesso agli interventi è riconosciuto in modo equiparato anche agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e alle Regioni viene assegnata la facoltà di concedere benefici anche agli studenti non impiegati a tempo pieno. Il Miur con D.M. n.1456 ha confermato per l'anno accademico 2017/2018 i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione

---

<sup>1</sup> ROSSI E.; BARNI M. (2017), *In difesa del diritto allo studio*, [www.huffingtonpost.it](http://www.huffingtonpost.it)

Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) utilizzati l'anno precedente, rispettivamente a 23.000,00 euro ed a 50.000,00 euro, fermi restando i limiti minimi pari sempre ad euro 15.748,78 per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e ad euro 27.560,39 per l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE). Per l'accesso ai benefici previsti per il diritto allo studio oltre ai requisiti di reddito bisogna tener conto anche dei requisiti di merito, che sono stati ristabiliti in rapporto ai crediti formativi da conseguire entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda con le seguenti modalità:

- a) per il secondo anno dei corsi laurea triennale e specialistica 25 crediti;
- b) per il terzo anno dei corsi di laurea triennale e specialistica 80 crediti;
- c) per l'ultimo anno dei corsi di laurea triennale e il quarto anno dei corsi di laurea specialistica 135 crediti;
- d) per il quinto anno dei corsi di laurea specialistica 190 crediti;
- e) per il sesto anno dei corsi di laurea specialistica, ove previsto, 245 crediti;
- f) per l'ulteriore semestre dei corsi di laurea specialistica 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso.<sup>2</sup>

Agli enti regionali è lasciata una certa autonomia nella fissazione di alcuni criteri organizzativi e gestionali di estrema importanza. Le leggi regionali per il diritto allo studio rimandando usualmente a bandi redatti annualmente dall'ente nei quali vengono stabiliti non solo il numero degli alloggi disponibili e le procedure tecniche per il conseguimento dei benefici, ma anche ulteriori procedure e criteri di concessione delle borse non previste dal d.p.c.m. Il bando regionale contiene regole molto importanti riguardo alle modalità per la stesura delle graduatorie dei vincitori, agli importi massimi delle borse di studio, alla classificazione precisa

---

<sup>2</sup> D.p.c.m. del 9 aprile 2001, *Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*

di studenti pendolari, alla gestione delle spese per le borse, all'individuazione di servizi aggiuntivi. C'è dunque un ampio margine di scelta riservato alle singole Regioni nella gestione dei finanziamenti e soprattutto nella decisione politica circa il "quantum" da investire annualmente sul diritto allo studio. Questa discrezionalità è uno dei principali problemi dell'attuazione del diritto allo studio in Italia, perché non assicura un'erogazione omogenea di servizi all'interno del territorio nazionale, creando forti disuguaglianze a seconda della Regione che si sceglie per il proprio percorso di studi, con differenze di trattamento per studenti che versano nella medesima condizione economica ed accademica. Ad oggi sono poche le Regioni che in Italia hanno sposato in pieno la politica del rafforzamento del diritto allo studio, tramite una progettualità a lungo termine che prevede la creazione di nuove strutture abitative, potenziamento dei servizi e soprattutto copertura totale dell'erogazione delle borse di studio a tutti gli idonei. Nelle realtà meno efficienti, invece, è largamente presente la figura dello studente idoneo non vincitore, ovvero dello studente dotato dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti dal bando, ma impossibilitato a usufruirne per via di mancanze economiche o strutturali da parte dell'ente regionale erogatore. A questa figura è concesso l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Un diritto che dovrebbe essere pieno ed omogeneo per tutti gli studenti degli Atenei pubblici dell'intera Penisola, finisce per diventare mutilato per quei "capaci e meritevoli, privi di mezzi"<sup>3</sup> che hanno scelto di studiare in una Regione che limita l'erogazione di servizi e benefici. Nel dettaglio i mezzi finanziari per sostenere le ingenti spese per garantire un'efficiente diritto allo studio non sono di esclusivo appannaggio delle casse regionali.

La legge 390/1991 ha istituito "il Fondo statale integrativo" allo scopo di sostenere la spesa delle Regioni. I criteri di ripartizione del Fondo sono i seguenti: il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni per l'anno accademico in

---

<sup>3</sup>Rif. *Comma 3, art. 34 della Costituzione*

corso; il 35% in proporzione al numero degli idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso pubblicate entro il 31 dicembre precedente, pesando gli studenti fuorisede con un parametro pari a 2; il 15% in proporzione al numero di posti alloggio effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.

Il principio ispiratore del meccanismo di riparto consiste nel finanziare maggiormente le Regioni che investono di più per il diritto allo studio in termini di spesa, di numero di posti alloggio offerti e che presentano un più elevato numero di studenti idonei. Le Regioni possono ricorrere alle risorse statali solo dopo aver esaurito le proprie e quelle derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio.

Un primo ed importante passo in avanti sarebbe quello dell'emanazione di un nuovo piano nazionale per il diritto allo studio volto ad eliminare, o quantomeno ridurre, le differenze profonde esistenti fra le diverse Regioni in termini di risorse investite, servizi e prestazioni erogate.

Rispetto al periodo 2004-2008, il numero degli immatricolati in Italia è calato di 66mila unità. Per la prima volta negli oltre 150 anni di storia unitaria il numero degli studenti universitari si riduce. Secondo i dati citati nel Rapporto RES 2015 sono proprio le famiglie meno abbienti a vedere i propri ragazzi esclusi dalla formazione universitaria. Il calo riguarda soprattutto il Sud (25.5%), le isole (30.2%), il Centro (23.7%), mentre al Nord è meno sensibile (11%).<sup>4</sup> Se l'Europa si è data, per il 2020, l'obiettivo di un numero di laureati del 40%, l'Italia sta al 23,9%, collocandosi all'ultimo posto in Europa. Quattro regioni del Mezzogiorno sono tra le ultime dieci in Europa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rapporto 2015 della Fondazione RES "Nuovi divari. Un'indagine sulle Università del Nord e del Sud", a cura del prof. Gianfranco Viesti

<sup>5</sup> Alex Corazzoli (2015), *Università, rapporto Fondazione Res: "La Germania investe quattro volte l'Italia"*, ilfattoquotidiano.it

È fondamentale fissare dei livelli minimi essenziali di carattere uniforme circa le prestazioni e i servizi da garantire a coloro i quali si trovino in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi. Per consentire l'adeguamento agli standard minimi da parte di tutti gli enti regionali preposti, negli anni immediatamente successivi all'emanazione del nuovo piano e per un periodo transitorio, va istituito un fondo perequativo statale per sostenere le Regioni in difficoltà e agevolare il loro sviluppo in materia di diritto allo studio. Di pari passo è da prevedere un oculato controllo della Corte dei Conti sull'utilizzo locale di questi fondi, per garantire ai contribuenti la certezza che gli stessi vengano impiegati in maniera mirata e secondo le nobili finalità della legge statale. Colmare il deficit tra le differenti realtà permetterà di partire da una vera uguaglianza sostanziale consentendo il passo successivo che guarda al rinnovamento e al potenziamento dei servizi erogati sia in termini quantitativi che qualitativi.

Un Paese che punta sulla formazione di nuove intelligenze guardando allo studio come strumento dello sviluppo collettivo di una società deve potenziare il proprio sistema d'istruzione, uniformandolo agli standard degli altri Paesi europei, creando le basi per avere cittadini consapevoli, preparati e all'altezza delle sfide future. Per permettere questo sarà importante rendere il tema del "diritto allo studio" centrale e nevralgico in qualsiasi agenda politica. A tutte le istituzioni ed in modo particolare alle Regioni e alle Università dovrà essere chiesto uno sforzo particolare in termini di progettualità lungimirante. Edificare nuovi alloggi per gli studenti in maniera capillare sul territorio nazionale tenendo conto dei flussi di iscrizione a seconda delle città, in modo tale da poter soddisfare la crescente domanda. Migliorare i servizi di ristorazione delle mense studentesche tramite la previsione di controlli di qualità e la costruzione di nuovi poli di ristorazione. Siglare accordi con le aziende di trasporti per garantire dei prezzi agevolati e non troppo onerosi, da fissare secondo il criterio della progressività tenendo conto della dichiarazione Isee.

## **ABOLIZIONE LAVORO GRATUITO E RETRIBUZIONE PRATICANTATO**

Nell'ordinamento giuridico italiano vige la regola generale che ogni spostamento di ricchezza, in senso lato, deve avere una giustificazione (una "causa" in senso tecnico). Tale principio si applica anche ai rapporti di lavoro, per cui ogni attività umana che crea ricchezza a favore di un soggetto terzo deve trovare giustificazione, in linea di principio, in una controprestazione, appunto una retribuzione, un corrispettivo; al di là delle differenze lessicali da adottare il concetto non cambia. L'obbligo della controprestazione rappresenta il profilo della onerosità dei rapporti di lavoro (v. art. 2094 e art. 2222 C.C.). In sostanza vige il principio che il rapporto di lavoro è "naturalmente" e "presuntivamente" a titolo oneroso, salvo deroghe particolari.

Il lavoro gratuito è quindi da considerare un'eccezione, confinato alle prestazioni lavorative rese per fini di solidarietà, oppure rese nell'ambito di una convivenza fondata sulla comunione affettiva e/o spirituale o alle prestazioni rese a favore di istituzioni politiche, sindacali o ancora religiose. Il lavoro gratuito è presente per legge in alcuni tipi di enti no profit, come nelle o.d.v. (Organizzazione di volontariato) (L. 266/91), nelle a.p.s. (Associazione di promozione sociale) (L. 383/2001) nelle cooperative sociali per i soci volontari (L. 381/91), nelle imprese sociali per i volontari. In genere si può affermare che il lavoro prestato dai soci nelle associazioni senza scopo di lucro è generalmente e presuntivamente a titolo gratuito, in quanto deriva dalle obbligazioni assunte con l'atto di adesione all'associazione. In genere tale concetto è anche ribadito nei singoli statuti.

E' evidente come il discorso cambi radicalmente se parliamo di lavoro gratuito senza far cenno a pratiche di volontariato o rientranti nelle categorie sopra citate. In particolare, si erge a protagonista la figura del tirocinante.

Per anni la figura del tirocinante ha occupato la scena di un dibattito destinato a persistere; fondamentale a questo proposito è la domanda: i tirocinanti vengono pagati? Sì e no. La riforma forense (L. n. 247/2012), al comma 11 dell'art. 41, riconosce il pieno diritto solo al rimborso

spese in caso di pagamenti corrisposti per conto dello studio. Lo stesso comma 11 stabilisce poi che, decorso il primo semestre di tirocinio, al praticante possono essere riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta "commisurati all'effettivo apporto professionale". Tale disposizione è stata poi confermata dal decreto ministeriale 70/2016. Dunque, per legge, al momento, è obbligatorio solo il rimborso spese, mentre l'effettiva retribuzione è possibile ma non obbligatoria.

Ciò nonostante la questione si complica notevolmente se sommiamo al discorso il Codice Deontologico Forense, ad esempio in materia di tirocini di avvocatura. Il codice comportamentale degli avvocati stabilisce infatti chiaramente, all'art. 40, che chi accetta un praticante "deve riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato". Questo, naturalmente, "fermo l'obbligo del rimborso delle spese".

Il problema viene qui nuovamente sollevato perché né il Codice Deontologico né la legge stabiliscono un compenso minimo mensile al quale gli avvocati debbano attenersi. Questo, ovviamente, fa sì che nella maggior parte dei casi i tirocinanti siano pagati pochissimo o, molto spesso, non pagati affatto, in evidente contraddizione con l'art. 40 del Codice.

Importante, inoltre, tenere conto del fatto che i tirocinanti ammessi a svolgere un periodo di pratica negli uffici giudiziari (la legge prevede un massimo di 12 mesi) hanno diritto a una borsa di studio di 400 euro al mese, sulla quale ci si è a lungo chiesti se possa essere intesa come un compenso al lavoro svolto (perlopiù la risposta a tale domanda è finora stata negativa).

Il dibattito è ancora al centro dello scenario politico giovanile soprattutto perché nonostante le proposte avanzate negli anni il problema non ha avuto un riscontro risolutivo con la realtà dei fatti. Un noto esempio lo si ricava nel 2015 quando il Presidente degli Affari Costituzionali della Camera Andrea Mazziotti di Celso presentò una proposta di legge che prevedeva, tra le altre cose, l'introduzione del compenso obbligatorio ai tirocinanti e uno stipendio fisso minimo. Fino a oggi però, come già anticipato, la normativa non è stata aggiornata né minimamente cambiata.


Il praticantato ha inoltre ricevuto diverse accuse tra cui la più nota è forse quella di classismo. È un'accusa di carattere pragmatico che evidenzia come non tutti i giovani possano concretamente permettersi di lavorare gratis per un periodo superiore ai dodici mesi. Tornando all' esempio nel settore giuridico il praticantato è una sorta di lungo tirocinio post-laurea che presenta due fondamentali caratteristiche: la prima è che ha una durata di un anno e mezzo, una longevità non comune a tutti i tirocini formativi o agli stage; la seconda è che i praticanti avvocati si trovano costretti ad elargire questo anno e mezzo di lavoro – quasi sempre completamente gratuito – a una categoria professionale notoriamente benestante. Note sono in questo settore le testimonianze di ragazzi che hanno denunciato una mole di lavoro ben superiore a quelle che in alcuni casi spacciano per dodici ore settimanali, soprattutto se poi dato lavoro non ha nei fatti nulla a che fare con la materia giuridica! Ironiche sono state le affermazioni di alcuni studenti, come: “perché pagare un traslocatore se hai un praticante?”, a sottolineare il carattere poco affine al lavoro che ci si aspetterebbe in uno studio legale. Il risultato di questa realtà inaccettabile è spesso il praticante costretto letteralmente a pregare i propri datori di lavoro per raggiungere il numero delle famose udienze da sostenere, necessario per finire ufficialmente la pratica, dato che un praticante avvocato deve portare a casa venti udienze a semestre, e cioè sessanta udienze in un anno e mezzo, almeno secondo la legge n.247 del 31 dicembre 2012, e il conseguente decreto ministeriale n. 70 del 17 marzo 2016. Tutto ciò, tornando al discorso relativo al compenso, a titolo quasi sempre gratuito, con appena un rimborso spese e, solo in pochi casi dovuti al raro miracolo di trovare un datore di lavoro di buon cuore. Come se ancora non bastasse, a rincarare l'accusa di classismo è il costo da tenere in considerazione per entrare ufficialmente a far parte dell'albo dei praticanti: l'aspirante avvocato è cioè tenuto a pagare di tasca propria l'iscrizione al prestigioso registro pubblico. A prima vista, la spesa può non apparire eccessivamente onerosa, ma è il caso di ricordare che 16 euro di marca da bollo, 81 euro di iscrizione, 101 euro di contributo pratica e 15 euro di diritti

di notifica, sommati non sono poi così irrilevanti, soprattutto se a doverli versare è qualcuno che non può contare su una sua propria fonte di reddito. E per ritirare l'attestato di compiuta pratica, ecco che se vanno altri 25 euro.

Complessivamente la realtà è che a causa del suo titolo quasi sempre completamente gratuito, unito all'impegno che quasi sempre comporta e che non consente di lavorare altrimenti, il periodo di praticantato non è accessibile a tutti. Se dopo la laurea in Giurisprudenza si desidera intraprendere il lungo cammino che si tende a supporre possa portare all'avvocatura, è necessario disporre delle risorse economiche necessarie a sopravvivere per almeno un anno e mezzo senza lavorare – tenendo anche conto del periodo di studio per affrontare un esame di avvocatura più che provante, articolato in tre prove e per il cui esito bisogna aspettare mesi e mesi – e il cui impiego talvolta si discosta anche dall'intento pratico che dovrebbe vantare tale tirocinio. Chi non proviene da una famiglia benestante difficilmente riuscirà a portare a termine con successo e in tempi brevi il periodo di praticantato, preparare l'Esame di Stato e sostenerlo prima che siano passati anni dalla laurea – soprattutto perché qualora gli ex praticanti che non superassero lo scritto la prima volta non potrebbero accedere all'orale e si ritroverebbero a dover ricominciare da capo l'intera trafila - finendo per essere inevitabilmente penalizzato dal già estremamente competitivo e complesso mercato di questo lavoro. Lo squilibrato, quando non proprio inesistente, rapporto di forze con il dominus incoraggia i praticanti ad accettare qualsiasi condizione lavorativa negli studi, pur di accrescere la speranza di essere inseriti nell'organico, abbassando così spesso la qualità dei tirocini proposti. I laureati in Giurisprudenza provenienti da fasce di reddito più basso, che non possono accettare di lavorare gratis, sono destinati a rimanere indietro, mentre chi può vantare una famiglia ben radicata finisce per avere la possibilità, grazie a una sorta di diritto di nascita, di piantare ancora più saldamente radici nell'universo elitario delle professioni ben retribuite.

È in casi come questo che può definirsi inaccettabile e socialmente inutile un lavoro gratuito come quello offerto nell'ambito del praticantato: contesto che, qualora non vada abbattuto radicalmente, deve necessariamente porsi al centro di una scena di profondi mutamenti del sistema contemporaneo.

Dinnanzi a una simile situazione la proposta avanzabile è solo una: l'abolizione del lavoro gratuito. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non sullo sfruttamento a titolo gratuito! Per abbattere un sistema come quello attuale è necessario intervenire attraverso la retribuzione del praticantato e, in generale, di ogni lavoro svolto; è necessario dar prova del valore di uguaglianza sancito dall'art. 3 della costituzione secondo un principio di uguaglianza non solo formale bensì sostanziale, in modo da rispondere con forza alla fondata accusa di classismo.



## GIOVANI E LAVORO


Dall'analisi della situazione occupazionale all'analisi delle possibili soluzioni, viene ivi descritta la situazione dei giovani in rapporto al lavoro. Verranno prese in esame le proposte che tendono a migliorare le opportunità dei giovani e riguardanti il loro inserimento nel mondo del lavoro.

In Italia, la situazione riguardante la disoccupazione è grave, secondo i dati ISTAT a marzo 2018 la disoccupazione arriva al 31,7% nella fascia 15-24 anni (- 4,4% rispetto ad un anno fa ). Sebbene in calo, il nostro paese rimane indietro rispetto alla media europea. Inoltre, aspetto da non trascurare, l'incremento dei neo-occupati è legato principalmente al lavoro temporaneo.

Ad oggi, secondo dati Ocse, un giovane, terminata l'università, deve attendere 45 mesi prima di ottenere un'assunzione a tempo indeterminato. E' importante ricordare che purtroppo gran parte degli studenti consegue la laurea in ritardo e la gran parte abbandona il percorso universitario, non per nulla la quota di laureati nel nostro paese è solo al 20% contro il 33% della media europea.

I giovani del nostro paese hanno anche ben poche opportunità di elevarsi dalla loro attuale condizione; l'Italia è in fondo alla classifica europea per quanto riguarda la mobilità sociale. E' evidente che un paese dove le eccellenze non vengono premiate adeguatamente e sono costrette alla mediocrità, non è un paese che potrà contare su un ricambio generazionale adeguato portando così ad incapacità ed inefficienza. L'istruzione è incapace di insegnare come rapportarsi con il mondo del lavoro e sopra ogni cosa con i suoi continui mutamenti, rendendo così i giovani spaesati di fronte ad un mercato che cambia, che non è più quello del posto fisso, ma che è fatto di rischi, tentativi e originalità e che chiede capacità individuale per riuscire a far valere le proprie competenze. Pur con tutti gli accorgimenti dei governi precedenti, dalla buona scuola per far entrare i giovani nel mondo del lavoro già dalle superiori, al jobs act che tentava di aumentare le assunzioni, al progetto garanzia giovani e passando per i corsi di formazioni, il paese rimane comunque fortemente indietro per tutto ciò che riguarda il rapporto Giovani-

Lavoro e l'enorme spesa pubblica, la cui gran parte finisce sprecata in una lenta e inefficiente burocrazia, in spese inutili e sprechi vari, non da certo man forte alla possibilità dei giovani di mostrare il proprio valore individuale. Le imprese non assumono i giovani perché assumere un giovane significa assumere un inesperto, una persona a cui bisogna ancora insegnare e che ha ben poco da offrire a differenza di un già esperto tecnico del proprio settore lavorativo; i giovani sono dunque costretti a emigrare e/o fare lavori umili, distanti dalle loro competenze e capacità e che raramente permettono all'individuo di essere autosufficiente pesando sulle casse familiari in un circolo vizioso che porta la macchina economica della nazione a stagnare. L'amministrazione pubblica è secondo le statistiche la meta più ambita, ma è un settore inefficiente che difficilmente si tiene in piedi, molto spesso ci sono fenomeni di nepotismo, corruzione e inefficienza generale che portano a meno assunzioni basate su criteri di merito e sempre più tagli al personale e ai fondi.



## IL FUTURO PER I GIOVANI AL LAVORO

Il problema della disoccupazione giovanile è capillare per il nostro paese, la forza lavoro non riesce ad avere un ricambio generazionale adeguato, i giovani sono distanti dal lavoro e qualsiasi tentativo dei governi passati sembra non risolvere la situazione.

Comprendere fin da subito che il mondo del lavoro è cambiato è fondamentale per promuovere nell'istruzione giovanile questo concetto di versatilità.

È necessario promuovere politiche più incisive, mirate a:

- Snellire la burocrazia, problema ancestrale del paese che limita la libera impresa su più fronti e rende lento il processo di sviluppo del paese complicando la procedura per tutti i giovani che tentano la via dell'impresa.
- Migliorare l'istruzione in merito alla conoscenza e studio del settore lavorativo, aumentando i corsi di formazione e informazione in merito agli sviluppi del mercato e alle nuove necessità che si richiedono.
- Continuare con la politica di sgravi fiscali alle imprese per assumere, in particolar modo verso i giovani.
- Garantire maggiori possibilità per tutti i giovani provenienti da famiglie in difficoltà economica, ridurre le spese universitarie e fornire un fondo di partenza per tutti gli individui con famiglie a basso reddito.
- Sviluppare maggiori criteri di meritocrazia nella selezione, gestione e remunerazione del personale per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, così da ridurre l'inefficienza e gli sprechi e garantire al contempo una più efficiente selezione del personale e una maggiore opportunità per i giovani.

- Aumentare i fondi per le nuove imprese, specialmente al sud, dove il problema della disoccupazione è maggiore e il fenomeno emigratorio pure. Dare più opportunità ai giovani del sud, significa contribuire allo sviluppo del loro territorio.

Dacché vi è stata la crisi, la spina nel fianco del paese e della sua ripresa è stata la questione del lavoro e della disoccupazione. Se non si crea un sistema efficiente, informato, veloce e meritocratico nella macchina statale che permetta ai giovani di affrontare la sfida del lavoro nel migliore dei modi, allora, non riusciremo mai a rialzarci in piedi.

